

Pubblicato il 24/05/2019

N.03012_2019 REG.PROV.CAU.
N. 04245/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4245 del 2019, proposto da

Domenica Mantineo, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Commissione Esaminatrice Concorso A Cattedra Regione Siciliana non costituiti in giudizio;

nei confronti

Rita Ferraro non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della graduatoria generale di merito del concorso a cattedre per la Regione

Sicilia relativa alla Classe di concorso A045 (Scienze Economiche-Aziendali) di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, pubblicata in data 6.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio complessivo di punti 80,10, di cui soli 19,00 per servizio, in quanto non è stato valutato il servizio prestato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato;

2) del decreto Direttore generale dell'USR Sicilia del 6.12.2018 prot.44968, di pubblicazione della graduatoria sub 1) impugnata;

3) della graduatoria generale di merito del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla Classe di concorso A045 (Scienze Economiche- Aziendali) di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ripubblicata con rettifiche in data 16.01.2019, nella parte in cui alla ricorrente viene confermato il punteggio complessivo di punti 80,10, di cui soli 19,00 per servizio, in quanto non è stato valutato il servizio prestato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato;

4) del decreto Direttore generale dell'USR Sicilia del 16.01.2019 prot.1826, di pubblicazione della graduatoria sub 2) impugnata;

5) della Tabella A di valutazione titoli allegata al Decreto ministeriale n.995 del 15.12.2017 e del DM medesimo, nella parte in cui (punti D.1.1 e D.1.2) dovesse ritenersi prescrivere che è valutabile solo il servizio prestato a tempo determinato presso le scuole paritarie escludendo la valutabilità del servizio prestato con contratto a tempo indeterminato e, ove occorra e nei limiti di interesse, del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018 nella parte in cui, all'art.10 comma 1, specifica che i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto 995 del 15 dicembre 2017;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per la ricorrente, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli della ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'avvenuto inserimento in graduatoria comporta la non sussistenza del danno grave ed irreparabile;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;
- che è comunque necessario acquisire una relazione da parte dell'Amministrazione resistente in ordine a quanto dedotto dalla ricorrente con particolare riferimento ai punteggi contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- a) respinge la richiesta misura cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) ordina all'Amministrazione resistente il deposito presso la segreteria di questo Tribunale, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, di una relazione nei sensi di cui in motivazione.
- d) compensa le spese della presente fase cautelare;
- e) fissa per il prosieguo del ricorso l'udienza del 21 gennaio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO